

## **STATUTO**

### **Articolo 1**

#### **Denominazione, sede e durata**

E' costituita un'associazione di Fustellifici Italiani, senza scopo di lucro, denominata "ESU-EDA Italy".

Essa ha sede a Romano di Lombardia (Bergamo) via dell'Armonia, 156.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede nell'ambito della stessa città e istituire ovunque sedi secondarie e filiali.

Essa ha durata illimitata.

### **Articolo 2**

#### **Scopi dell'associazione**

L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale ed indipendente.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- rappresentare in modo equilibrato gli interessi e le volontà dei propri membri, in concomitanza con l'ESU-EDA europea;
- favorire lo scambio di esperienze tra i propri membri;
- sostenere gli interessi dei membri presso lo Stato, le autorità, gli enti, le istituzioni di qualsiasi tipo;
- fornire consulenza professionale e giuridica ai membri;
- creare delle norme tecniche generali e delle occasioni di dibattito e di scambio di esperienze tra i propri membri;
- realizzare ricerche e sviluppo del settore.

L'associazione persegue i propri obiettivi per mezzo di conferenze, manifestazioni, seminari di aggiornamento ed altre attività mirate.

L'associazione non ha scopo di lucro: nessun socio può ricevere un utile dal bilancio dell'associazione o usare i fondi per scopi estranei a quelli dell'associazione; sono ammessi i rimborsi delle spese sostenute per l'associazione e i compensi per attività svolte a favore della stessa.

L'associazione opera in Italia e può dare luogo ad associazioni di settore più specifiche o aggregarsi ad altre organizzazioni in patria o all'estero.

Sono in ogni caso escluse le attività per le quali necessiti l'iscrizione in appositi albi professionali (c.d. professioni protette).

### **Articolo 3**

#### **Soci**

1. Possono essere soci tutte le imprese che facciano capo a ditte individuali, società di capitali e di persone con sede

in Italia, che abbiano come attività prevalente la produzione ed il commercio di fustelle.

Persone fisiche, giuridiche o enti che svolgano diverse attività possono essere ammessi, se ciò viene ritenuto utile ed opportuno in relazione agli scopi sociali dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione presentata per iscritto deve essere esaminata ed eventualmente accettata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio non è tenuto a comunicare le motivazioni dell'accoglimento né del rigetto, ma deve comunicare la propria decisione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di rifiuto, l'aspirante socio può fare ricorso per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto ed il ricorso sarà discusso nella prima successiva Assemblea ordinaria alla quale spetta di deliberare sul punto.

Il socio deve versare al momento dell'iscrizione la quota di associazione, annualmente proposta dal Consiglio e stabilita dall'Assemblea dei soci.

**2.** L'associazione comprende quattro categorie di associati: i soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori, i soci onorari.

I soci fondatori sono tutti coloro che partecipano all'atto costitutivo.

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono volontariamente versando la quota associativa.

I soci sostenitori potranno essere imprese che svolgono attività di appoggio ai fustellifici (fornitori di attrezzature e macchine, materiali e servizi per fustellifici) o attività comunque non in contrasto con gli scopi perseguiti dell'associazione.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali l'Assemblea riconosca tale qualifica per particolari meriti.

I soci sostenitori in regola con la quota associativa hanno diritto di voto e possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo.

I soci onorari non sono obbligati al pagamento di quote associative e contributi, né hanno diritto di voto.

In linea di massima i clienti dei fustellifici non possono essere accettati come soci. I soci fondatori, ordinari e sostenitori hanno pari diritti e doveri. Essi hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed hanno diritto ad un voto in seno alla medesima.

3. La cessazione della qualifica di socio avviene con la morte o con lo scioglimento della società, il ritiro volontario o l'espulsione.

4. Ogni socio può manifestare la volontà di recedere dall'associazione in qualsiasi momento entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno solare, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso avrà efficacia immediata, fatto salvo il versamento della quota per l'anno in corso.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso della quota associativa e perde ogni diritto di voto e di partecipazione alle attività sociali.

5. I soci possono essere espulsi dall'associazione ove perdano i requisiti richiesti per essere ammessi, ove compiano atti contrari all'interesse dell'associazione o, per il caso di società, ove siano sottoposte a procedure concorsuali.

La decisione spetta all'Assemblea che dovrà deliberare con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei partecipanti.

La richiesta di espulsione deve essere comunicata per iscritto al socio destinatario del provvedimento con almeno 2 (due) settimane di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea generale.

Il socio ha diritto di comunicare proprie osservazioni per iscritto all'Assemblea e di farne dare lettura, se non è presente.

La decisione di espulsione, con la relativa motivazione deve essere comunicata per iscritto ai membri che non sono presenti all'Assemblea.

Sono altresì espulsi i soci che non paghino la quota associativa entro il termine previsto.

Il socio espulso non ha diritto al rimborso della quota associativa e perde ogni diritto di voto e di partecipazione alle attività sociali.

#### **Articolo 4**

##### **Quote associative**

1. I soci pagheranno una quota di ingresso "una tantum" ed una annuale, il cui ammontare è stabilito di anno in anno dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci sostenitori potranno pagare quote di ingresso ed annuali di importo diverso da quelle che pagheranno i soci ordinari.

L'importo in eccedenza tra la somma definita come quota annuale dall'Assemblea e l'importo versato dai soci fondatori dovrà essere restituito agli stessi nel corso dei successivi anni, mediante riduzione della quota annuale.

L'Assemblea deciderà tempi e modalità delle restituzioni.

Per il solo primo anno, la quota di ingresso per tutti i soci è di Euro 200 (duecento). La quota d'ingresso non verrà restituita all'associato, al momento del recesso, ma bensì entrerà a far parte quale donazione a favore dell'associazione stessa da usarsi nell'ambito della gestione.

2. Il termine per il pagamento della quota annuale scade il 31 Marzo di ogni anno.

## **Articolo 5**

### **Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Collegio Arbitrale.

## **Articolo 6**

### **Assemblee**

1. L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea degli associati.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) giugno, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) diretta a ciascun socio, e pubblicazione nel sito web dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata ove ne sia stata fatta domanda motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, a norma dell'art. 20 del codice civile.

L'Assemblea può essere convocata ovunque, nel territorio italiano o europeo.

2. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e sulle modifiche dell'eventuale regolamento interno e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o Statuto.

3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea soltanto da altri soci, purché questi non siano membri del Consiglio Direttivo. Ciascun socio non potrà avere più di una delega.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi

l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ritiene il caso, 2 (due) scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

I verbali dovranno rimanere depositati presso la sede sociale.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee dei soci possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento deliberato dal Consiglio. Tale regolamento disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni e per l'identificazione dei partecipanti.

5. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle concernenti la modifica dello Statuto, sono prese in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e a maggioranza di voti degli intervenuti.

In seconda convocazione, le suddette deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese a maggioranza di voti dei presenti, anche se concernenti la modifica dello Statuto.

## **Articolo 7**

### **Amministrazione**

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletto dall'Assemblea dei soci.

Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo solo i soggetti che ricoprono all'interno delle imprese associate cariche amministrative (quali amministratori unici, componenti del C.d.A., collaboratori delegati, oltre che titolari di imprese individuali).

Il Consiglio dura in carica per 3 anni dalla nomina.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione sino alla convocazione della prima Assemblea successiva, che deciderà sulla nomina. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dello

Statuto o dell'Assemblea, gli amministratori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina

2. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere la cui carica è cumulabile con quella del Segretario.

3. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne abbiano fatto richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri; in ogni caso si riunisce una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario consuntivo e sull'ammontare delle quote associative di iscrizione e quota annuale.

4. Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso il Consiglio non deliberi per mancanza del numero minimo richiesto per la valida costituzione della riunione e ciò accada per 2 (due) volte consecutive il Presidente è tenuto a convocare con urgenza l'Assemblea dei soci che deciderà sugli argomenti sui quali il Consiglio non ha deciso.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), con le modalità sopra previste all'art.6 per le adunanze dell'Assemblea.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso predispone il Regolamento per il funzionamento dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio decide sull'ammissione e sulla esclusione dei candidati soci e quantifica il contributo di iscrizione.

E' competenza del Consiglio l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che violino le norme dello Statuto o del Regolamento.

Il Consiglio predispone un rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti sono depositati presso la sede sociale e disponibili per la consultazione da parte dei soci, sia prima che dopo l'approvazione.

6. Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente hanno la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

7. Ai componenti del Consiglio spetta un rimborso per le spese sostenute a favore dell'associazione.

#### **Articolo 8**

##### **Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

6. Il Vicepresidente, sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Articolo 9**

##### **Collegio arbitrale**

1. Il Collegio Arbitrale interno all'associazione è competente per risolvere tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente statuto e quelle relative al rapporto tra i soci e l'associazione o i soci tra loro.

2. Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) persone, di cui almeno 2 (due) persone sono soci fondatori od ordinari o, per le persone giuridiche, sono i rappresentanti di questi. Ciascuna delle parti in causa nominerà, con convocazione fatta al Consiglio, il proprio arbitro scelto tra i soggetti di cui sopra. I 2 (due) arbitri così nominati provvederanno, entro 10 (dieci) giorni dall'ultima nomina, a designare il terzo arbitro che avrà le funzioni di Presidente del Collegio. Il

Presidente può essere scelto anche tra soggetti che non siano soci ed, ove la sua designazione non sia fatta nel termine sopra indicato, i 2 (due) arbitri già nominati dovranno fare istanza al Presidente del Tribunale competente affinché provveda alla nomina.

3. Ove le parti in lite siano più di 2 (due), ciascuna avrà diritto di nominare un arbitro e, nel caso il collegio risulti composto da un numero pari di membri, il Consiglio nominerà un altro componente del Collegio, scelto fra soggetti estranei all'Associazione.

4. I membri del Collegio Arbitrale esercitano il loro ufficio sulla base di un onorario determinato dal medesimo Collegio.

5. Il Collegio Arbitrale giunge alla sua decisione, in presenza di tutti i suoi membri a maggioranza semplice dei voti. Esso decide secondo le regole dell'arbitrato rituale previste dal codice di procedura civile. Le sue decisioni sono definitive per l'associazione.

#### **Articolo 10**

##### **Patrimonio ed esercizi sociali**

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

2. L'esercizio finanziario si chiude il 31 Marzo di ogni anno. Al termine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

#### **Articolo 11**

##### **Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto per come stabilito



dall'Assemblea che ha deliberato sullo scioglimento. Ove l'Assemblea non deliberi, provvederà l'autorità governativa.

## **Articolo 12**

### **Disposizioni finali**

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto vanno effettuate, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato indicato il domicilio.

Le comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede dell'associazione e risultanti dai libri sociali.

Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato modificato all'unanimità dei voti in occasione dell'Assemblea del 5 giugno 2015.

Treviglio, 5 giugno 2015

Il Presidente

Marco Siepi